

REGOLAMENTO ISPRA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E NON DIRIGENZIALI

Sommario

| | |
|--|----|
| Capo 1 – Conferimento degli incarichi dirigenziali | 3 |
| Art. 1 (Finalità e fonti normative)..... | 3 |
| Art. 2 (Procedura e contenuti dell’interpello) | 3 |
| Art. 3 (Conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia)..... | 4 |
| Art. 4 (Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia) | 5 |
| Art. 5 (Rinnovo dell’incarico)..... | 5 |
| Capo 2 – Conferimento degli incarichi non dirigenziali | 6 |
| Art. 6 (Fonti normative e procedura) | 6 |
| Aree..... | 6 |
| Sezioni..... | 6 |
| Settori..... | 7 |
| Capo 3 – Misure di prevenzione della corruzione: rotazione del personale, misure alternative e formazione..... | 8 |
| Art. 7 (Rotazione ordinaria del personale)..... | 8 |
| Art. 8 (Misure alternative alla rotazione e formazione)..... | 9 |
| Capo 4 – Disposizioni finali..... | 10 |
| Art. 9 (Adozione ed efficacia)..... | 10 |



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

Regolamento ISPRA per il conferimento incarichi – All. deliberazione n. 63/CA del 15/05/2020

Capo 1 – Conferimento degli incarichi dirigenziali

Art. 1 (Finalità e fonti normative)

1. Il presente Capo disciplina i criteri e le procedure di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziali di prima e seconda fascia dell'ISPRA in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001, dall'art. 12 del CCNL della dirigenza dell'Area istruzione e ricerca triennio 2016-2018, dall'art. 13 del CCNL della dirigenza dell'Area istruzione e ricerca triennio 2002-2005, nonché dalle indicazioni fornite dall'ANAC in materia di prevenzione della corruzione nei PNA nonché dal Regolamento di organizzazione dell'Istituto.
2. Gli incarichi sono attribuiti in modo da garantire, da un lato, il migliore funzionamento delle strutture dirigenziali dell'Istituto, e di porre, dall'altro, il personale interessato al centro del processo di valorizzazione della sua persona e delle sue capacità professionali.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali dovrà assicurare:
 - a) un'adeguata programmazione delle procedure di conferimento degli incarichi che garantisca la continuità dell'azione amministrativa e la certezza delle situazioni giuridiche;
 - b) la tempestiva pubblicità dei posti dirigenziali vacanti, procedendosi ad una verifica annuale;
 - c) la rotazione degli incarichi volta a garantire la migliore utilizzazione delle risorse ed a favorire lo sviluppo professionale dei dirigenti nonché a prevenire e reprimere eventuali fenomeni corruttivi, anche previa eventuale formazione degli interessati;
 - d) il principio di pari opportunità tra donne e uomini.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL della dirigenza dell'Area istruzione e ricerca triennio 2016-2018 tutti i dirigenti di ruolo dell'Istituto hanno diritto ad un incarico.

Art. 2 (Procedura e contenuti dell'interpello)

1. L'Istituto pubblica sul proprio sito istituzionale, le posizioni dirigenziali vacanti e disponibili.
2. I Direttori di Dipartimento, ciascuno in riferimento alle posizioni dirigenziali di afferenza, provvedono a comunicare al Direttore Generale, di norma entro il semestre precedente la scadenza, i posti di funzione che si renderanno disponibili comunicando l'intenzione di procedere al loro rinnovo o all'indizione di un avviso. Tale comunicazione dovrà essere corredata delle opportune comunicazioni in merito al rispetto delle norme sull'anticorruzione (incompatibilità, inconfiribilità e rotazione) nonché l'indicazione dei requisiti da richiedere in relazione alla tipologia di incarico. Il Direttore Generale, per le posizioni direttamente afferenti la Direzione Generale, provvede alla individuazione dei posti di funzione dirigenziale di norma entro il semestre precedente alla loro relativa scadenza.
3. L'avvio della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali è effettuato ai sensi dall'articolo 19, commi 1 e 1bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, previa pubblicazione di specifico avviso, di seguito denominato interpello, che consentirà all'Istituto di attribuire gli incarichi ai dirigenti di ruolo in possesso delle professionalità richieste o, una volta riscontrata la carenza, ricorrere a professionalità esterne al ruolo con le modalità ed i limiti percentuali previsti dalla

Regolamento ISPRA per il conferimento incarichi – All. deliberazione n. 63/CA del 15/05/2020

vigente normativa.

4. La pubblicazione dell'interpello sul sito web dell'Istituto è assicurata per un periodo di almeno quindici giorni lavorativi, durante il quale sono acquisite le disponibilità degli interessati, a mezzo posta elettronica certificata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo.
5. Salvo casi di oggettiva e motivata impossibilità, l'interpello deve essere pubblicato con almeno quattro mesi di anticipo rispetto alla data di effettiva vacanza e disponibilità della posizione dirigenziale, per assicurare la necessaria continuità nell'espletamento dell'incarico e l'eventuale formazione.
6. La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 in base ai seguenti criteri generali:
 - a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;
 - b) complessità della struttura interessata;
 - c) attitudini, capacità professionale e percorso formativo del personale interessato rilevate dal *curriculum vitae*;
 - d) risultati in precedenza conseguiti nell'ambito dell'attività professionale presso l'Istituto o nel servizio in altre pubbliche amministrazioni;
 - e) specifiche competenze organizzative possedute;
 - f) esperienze di direzione eventualmente maturate in Italia e all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire, nonché concrete esperienze professionali svolte;
7. La partecipazione all'interpello avviene attraverso la presentazione di una manifestazione d'interesse contenente le motivazioni della propria candidatura, rappresentativa delle esperienze professionali maturate, degli incarichi ricoperti e dei risultati ottenuti nonché della formazione acquisita, accompagnata dal *curriculum vitae*; l'esame delle candidature potrà prevedere anche lo svolgimento di apposito colloquio conoscitivo.
8. Ad esito della valutazione di ciascuna candidatura sarà redatto un giudizio comparativo, realizzato tramite una griglia di valutazione numerica, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 6; il conferimento dovrà essere motivato con particolare riferimento ai criteri di cui alle lett. a-b di cui al precedente comma 6.
9. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il soggetto incaricato presenta, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39 del 2013, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità. Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, deve essere pubblicata sul sito dell'amministrazione e deve indicare anche l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto.
10. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato. La durata è correlata agli obiettivi prefissati e nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 19, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001 non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. In caso di primo conferimento ad un dirigente di seconda fascia o altro soggetto incaricato ex art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165 del 2001 di un incarico di prima fascia la durata è pari a tre anni. La durata dell'incarico potrà essere inferiore ai tre anni se coinciderà con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Art. 3 (Conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia)

1. L'interpello è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con la struttura organizzativa dell'Istituto. La delibera potrà indicare gli eventuali specifici requisiti di esperienza e competenza ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dalle vigenti disposizioni di

Regolamento ISPRA per il conferimento incarichi – All. deliberazione n. 63/CA del 15/05/2020

- legge nonché il termine perentorio per manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico.
2. All'interpello potranno partecipare i dirigenti di I^a fascia di ruolo dell'ISPRA. Qualora permangano posizioni non conferite per mancanza di adeguato numero di dirigenti di I^a fascia di ruolo dell'Istituto o per inidoneità all'incarico di quelli presenti, verrà emanato un secondo interpello riferito alle posizioni rimaste vacanti al quale potranno partecipare i soggetti di cui all'articolo 10, comma 4, del D.M. n. 123/2010 (ripreso dall'art. 15, comma 3, D.M. n. 356/2013).
 3. Le candidature degli interessati sono valutate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, che potrà avvalersi di apposita Commissione all'uopo nominata; si dovrà redigere il giudizio comparativo di cui all'art. 2, comma 8).
 4. L'incarico viene conferito, su proposta motivata del Presidente, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
 5. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.

Art. 4 (Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia)

1. L'interpello è disposto dal Direttore Generale in coerenza con la struttura organizzativa dell'Istituto. La disposizione dovrà indicare gli specifici requisiti di esperienza e competenza ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nonché il termine perentorio per manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico.
2. All'interpello potranno partecipare i dirigenti di II^a fascia di ruolo dell'ISPRA. Qualora nessun dirigente di II^a fascia di ruolo dell'Istituto partecipi all'interpello o venga individuato come non idoneo all'incarico, saranno esaminate le ulteriori candidature il conferimento potrà avvenire ai sensi dell'art.19, commi 5-bis, 6 e 6-quarter del D.lgs. n. 165 del 2001.
3. Le candidature degli interessati sono valutate dal Direttore Generale dell'Istituto, ovvero da apposita Commissione all'uopo nominata. Il Direttore Generale procederà al conferimento dell'incarico con propria motivata disposizione tenuto conto degli ulteriori criteri di cui all'art. 2, comma 6), lett. a-b, e previo acquisizione di parere del Direttore di Dipartimento, qualora la posizione sia incardinata in un Dipartimento.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui viene definito il corrispondente trattamento economico per come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

Art. 5 (Rinnovo dell'incarico)

1. Tutti gli incarichi dirigenziali possono essere rinnovati ad esito di una procedura selettiva, fatti salvi i casi di non raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Capo 2 – Conferimento degli incarichi non dirigenziali

Art. 6 (Fonti normative e procedura)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento di organizzazione dell'ISPRA di cui alla Deliberazione n. 37/CA del 14/12/2015 e da quanto stabilito dal CC.NN.LL. di riferimento, per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Area, Sezione e Settore al personale non avente qualifica dirigenziale è applicata la seguente procedura.

Aree

- Il conferimento dell'incarico di responsabile di Area Tecnologica o di Ricerca avviene mediante selezione interna del personale appartenente ai profili di tecnologo o ricercatore, previa pubblicazione di un comunicato al personale, a firma del Direttore Generale, nel quale è resa nota la posizione vacante da ricoprire e i requisiti richiesti.
- In presenza di una riorganizzazione disposta sulla base di una specifica indicazione normativa, la prima selezione avviene mediante selezione tra il personale assegnato al Centro di Responsabilità Amministrativa di riferimento.
- La valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Dipartimento ove l'Area risulta incardinata ovvero dal Direttore Generale per le posizioni direttamente afferenti la Direzione, sulla base dell'attinenza dell'esperienza maturata rispetto agli specifici compiti e funzioni previsti nella declaratoria della singola Area, degli incarichi di responsabilità e/o di rappresentanza dell'ISPRA eventualmente ricoperti, delle proposte organizzative e tecnico-scientifiche formulate dal candidato riferibili all'Area per cui concorre.
- Al termine della valutazione, il Responsabile della struttura cui afferisce l'Area avanzerà al Direttore Generale una proposta motivata di incarico.
- Se l'Area afferisce alla stessa Direzione Generale, il Direttore Generale provvederà direttamente al conferimento dell'incarico.
- Il conferimento dell'incarico di Responsabile di Area avverrà con Disposizione del Direttore Generale che ne determinerà contestualmente la durata, non superiore a tre anni rinnovabili.

Sezioni

- Il conferimento dell'incarico di Responsabile di Sezione avviene mediante selezione del personale appartenente ai profili di tecnologo o ricercatore, tenuto conto anche degli aspetti curriculari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti professionali, attitudinali ed organizzativi necessari allo svolgimento dell'incarico, previa pubblicazione di un Comunicato al personale, a firma del Direttore Generale, nel quale è resa nota la posizione vacante da ricoprire ed i requisiti, a tal fine, richiesti.
- In presenza di una riorganizzazione disposta sulla base di una specifica indicazione normativa, la prima selezione avviene mediante selezione tra il personale assegnato all'Area o Servizio di riferimento.
- Il conferimento dell'incarico avviene, con provvedimento del Responsabile del Dipartimento o Centro Nazionale entro il quale la posizione risulta incardinata (ovvero il Direttore Generale per le posizioni direttamente afferenti la Direzione), su proposta del responsabile dell'Area di afferenza – laddove esistente – d'intesa con il Direttore Generale.
- Laddove l'incarico bandito afferisca ad un Servizio appartenente alla Direzione Generale, il

Regolamento ISPRA per il conferimento incarichi – All. deliberazione n. 63/CA del 15/05/2020

conferimento avverrà con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Responsabile del Servizio interessato.

- Il provvedimento di conferimento dovrà indicare la durata dell'incarico, non superiore a tre anni rinnovabili.

Settori

- Il conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore avviene mediante selezione del personale appartenente, preferibilmente, ai livelli quarto e quinto, tenuto conto anche degli aspetti curriculari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti professionali, attitudinali ed organizzativi necessari allo svolgimento dell'incarico, previa pubblicazione di un Comunicato al personale, a firma del Direttore Generale, nel quale è resa nota la posizione vacante da ricoprire ed i requisiti, a tal fine, richiesti.
- In presenza di una riorganizzazione disposta sulla base di una specifica indicazione normativa, la prima selezione avviene mediante selezione tra il personale assegnato all'Area o Servizio di riferimento.
- Il conferimento dell'incarico avviene, con provvedimento del Responsabile del Dipartimento o Centro Nazionale entro il quale la posizione risulta incardinata d'intesa con il Direttore Generale ovvero con provvedimento del Direttore Generale per le posizioni direttamente afferenti alla Direzione, su proposta del responsabile dell'Area – laddove esistente – ovvero del Servizio o del Centro Nazionale interessato.
- Il provvedimento di conferimento dovrà indicare la durata dell'incarico, non superiore a tre anni rinnovabili.

Capo 3 – Misure di prevenzione della corruzione: rotazione del personale, misure alternative e formazione

Art. 7 (Rotazione ordinaria del personale)

1. Al fine di garantire l'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla L. n. 190/2012, nonché la migliore utilizzazione del personale in relazione ai mutevoli assetti organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, tenuto conto delle aree a più elevato rischio e ferma restando, in ogni caso, la necessità di dover assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché la qualità delle competenze necessarie all'ottimale assolvimento degli incarichi, è applicato, in carenza di organico, il principio di massima concorrenzialità alle posizioni dirigenziali mediante interPELLI pubblici nonché il principio di rotazione secondo le modalità appresso indicate.
2. Gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali, afferenti una o più delle sotto elencate aree di rischio individuate dal PNA vigente non potranno essere affidati consecutivamente al medesimo soggetto più di due volte:
 - a) acquisizione e progressione del personale;
 - b) affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: autorizzazioni, concessioni);
 - d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi);
 - e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
 - g) incarichi e nomine;
 - h) affari legali e contenzioso.
3. Le aree di rischio di cui al precedente comma sono da considerare tali se il titolare della posizione dirigenziale ha potere decisionale autonomo in relazione ad una qualunque delle lettere sopra elencate. In caso di segregazione delle funzioni per come individuate all'art.8 si applicano le regole di rotazione di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, ovvero per lo svolgimento di particolari attività ove sia necessario il possesso di un'abilitazione professionale e/o l'iscrizione al relativo albo, oppure si riscontri un'infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, con apposita e dettagliata motivazione potrà procedersi ad un conferimento d'incarico anche oltre i limiti fissati dal comma 2.
5. In linea con quanto già previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione per gli incarichi afferenti alle aree a rischio di cui al comma 2, si stabilisce che questi siano conferiti per la durata minima prevista per legge.

Regolamento ISPRA per il conferimento incarichi – All. deliberazione n. 63/CA del 15/05/2020

6. Con riferimento alla periodicità della rotazione, questa deve applicarsi obbligatoriamente nel caso sia già intervenuto un rinnovo previo interpello interno. Nel caso di interPELLI pubblici improntati al rispetto del principio di massima partecipazione, andrà attuata una rotazione di almeno il 20% per le posizioni assegnate.
7. In presenza di una riorganizzazione disposta sulla base di una specifica indicazione normativa, la successione di incarichi comporterà automaticamente una soluzione di continuità salvo riproposizione della medesima posizione dirigenziale.
8. Dei presenti criteri è data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.
9. Il concetto di infungibilità per l'elevata preparazione personale dovrà essere superato attraverso attività di formazione e, ove consentito, di affiancamento.

Art. 8 (Misure alternative alla rotazione e formazione)

1. In linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, nei casi in cui non sia possibile procedere alla rotazione del personale, al fine di evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi afferenti alla propria unità organizzativa, si farà ricorso all'applicazione delle seguenti misure alternative:
 - a) per gli incarichi che integrano processi decisionali composti da più fasi o livelli potranno essere adottate misure finalizzate alla c.d. “segregazione” delle funzioni, al fine di limitare l'ambito decisionale del singolo dirigente, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale;
 - b) Al fine di rafforzare le misure di trasparenza, dovrà procedersi alla pubblicazione del processo che governa le singole attività a rischio evidenziandone la segregazione delle funzioni.
 - c) nelle aree identificate ad elevato rischio e per le istruttorie più delicate potranno, altresì, essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo che il dirigente ovvero il soggetto deputato all'adozione dell'atto sia affiancato da altro dirigente o unità lavorativa appartenente alla stessa struttura organizzativa, in modo che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento per l'interlocutore esterno;
 - d) al fine di favorire una maggiore partecipazione del personale all'attività della struttura di appartenenza, si potrà, inoltre, applicare la doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo sia da parte del titolare dell'adozione dell'atto finale – dirigente o non – sia da parte del soggetto istruttore, in modo che gli stessi condividano la responsabilità dell'adozione del provvedimento medesimo.
2. Per poter dar luogo alla rotazione del personale è necessario prevedere adeguati percorsi formativi che consentano ai dipendenti di acquisire competenze professionali trasversali.
3. In particolare, al fine di non compromettere il buon funzionamento e la continuità operativa delle strutture organizzative interessate dal principio di rotazione, sia i dirigenti che il personale non dirigenziale dovranno essere coinvolti in percorsi di formazione ed aggiornamento continuo, in modo da creare competenze trasversali, utilizzabili in più settori. Detta formazione deve costituire un capitolo autonomo nell'ambito del Piano Annuale di Formazione dell'Istituto individuando

Regolamento ISPRA per il conferimento incarichi – All. deliberazione n. 63/CA del 15/05/2020

l'area tematica e i soggetti destinatari della formazione.

4. Ai medesimi fini formativi potranno essere effettuati, ove consentiti, periodi di affiancamento fra figure omogenee, interscambiabili fra di loro, per facilitare un'eventuale transizione delle attività da un soggetto all'altro, al termine dei relativi incarichi, sia attraverso vere e proprie sessioni formative, in modo che i soggetti interessati dall'applicazione del principio di rotazione acquisiscano un'adeguata competenza in diversi ambiti di operatività dell'Istituto. A tal fine potrebbero essere realizzate collaborazioni tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (lavoro in team) agevolando in tal modo, nel tempo, anche una rotazione degli incarichi.

Capo 4 – Disposizioni finali

Art. 9 (Adozione ed efficacia)

1. Il presente regolamento è adottato con le modalità di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.218.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia eventuali disposizioni contenute in altri atti regolamentari dell'Istituto che non risultino conformi.